














Casi di esclusione art. 3

comma 1 Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

- a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
- b)  collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'art. 2 D.M. 1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali: (zone A1, A2, A3 del P.R.G. vigente)
- c)  definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs. 42/04, dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali con vincolo di inedificabilità assoluta: (beni culturali vincolati con decreto ministeriale)
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il D.Lgs. 42/04, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna:
  -  zona territoriale 1b del Piano Urbanistico Territoriale - tutela dell'ambiente naturale 2° grado art. 17 L.R. 35/87
  -  zona territoriale 2 del Piano Urbanistico Territoriale - Tutela degli insediamenti antichi accentrati art. 17 L.R. 35/87
  -  zona territoriale 8 del Piano Urbanistico Territoriale - parchi territoriali art. 17 L.R. 35/87
- e) collocati in territori di riserve naturali o parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree:
  -  zona A e B Parco Monti Lattari (L.R. 33/93 e D.P.G.R. n.781 del 13/11/2003)
  -  Parco Naturale Decimare (L.R. 20/05/1980)
- f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, o dalle indagini geologiche allegiate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni:
  -  zone P3, P4 come definite dall'Autorità di bacino DESTRA SELE
  -  zone a pericolosità media-elevata, elevata, molto elevata e fasce fluviali A e B vallive e montane come definite dall'Autorità di bacino del SARNO
- g) collocati all'interno della zona rossa L.R. 21/2003 (solo per i comuni dell'area vesuviana)

comma 2 Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP)

-  P.R.T.C. dell' A.S.I.
-  E1, E2, E3, E4 del P.R.G. vigente

